


SOCIETÀ " DANTE ALIGHIERI "



STATUTO

E

REGOLAMENTO

---

---

## STATUTO DELLA « DANTE ALIGHIERI »

---

ART. I. — La « Dante Alighieri » ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo, tenendo alto dovunque il sentimento d'italianità, ravvivando i legami spirituali dei connazionali all'estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l'amore e il culto per la civiltà italiana.

ART. II. — Per il conseguimento delle sue finalità, a mezzo dei Comitati all'estero, la « Dante Alighieri » istituisce e sussidia scuole, biblioteche, circoli e corsi di lingua e di cultura, diffonde libri e pubblicazioni, promuove conferenze, escursioni culturali e manifestazioni artistiche e musicali, assegna premi e borse di studio e si avvale di qualunque altra idonea iniziativa; a mezzo dei Comitati in Italia partecipa alle attività intese ad accrescere ed ampliare la cultura della nazione e promuove ogni manifestazione rivolta ad illustrare l'importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiano.

ART. III. — La « Dante Alighieri » è una Società costituita da soci riuniti in Comitati locali e in Sezioni da questi dipendenti.

E' diretta da un Consiglio Centrale ed ha sede in Roma, Palazzo Firenze.

ART. IV. — Possono far parte della Società gli enti pubblici e privati e le persone di riconosciuta onorabilità che accettano il presente Statuto, indipendentemente da ogni particolare nazionalità, confessione e ideologia politica.

Sull'ammissione, dimissione ed esclusione del socio deliberano i Comitati a norma del Regolamento.

ART. V. — I soci si distinguono in:

1) benemeriti, per segnalati servigi, elargizioni e donazioni cospicue fatte alla Società;

2) perpetui, che pagano una volta tanto una determinata quota;

3) ordinari, che pagano annualmente una determinata quota;

4) aggregati, e cioè alunni delle scuole primarie italiane, che pagano annualmente una determinata quota.

Il Consiglio Centrale stabilisce i contributi e le quote dei soci perpetui, ordinari e aggregati. Esso ha facoltà di ridurre la quota annuale dei soci ordinari per eventuali categorie.

ART. VI. — Per la costituzione di un Comitato all'interno è necessario il numero minimo di 50 soci di età superiore ai 18 anni, e

Spetta al Congresso esaminare il rendiconto morale e finanziario della Società, presentato dal Consiglio Centrale; discutere il bilancio consuntivo sulla relazione dei Revisori dei conti; deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Centrale ed i Revisori dei conti della Società. E' parimenti di competenza del Congresso designare la città in cui dovrà radunarsi il Congresso successivo.

I delegati che non possano presenziare al Congresso hanno facoltà di partecipare all'elezione del Presidente, dei Consiglieri Centrali e dei Revisori dei conti, inviando le loro schede al Consiglio Centrale, tramite la presidenza del Comitato rispettivo ed in conformità delle norme regolamentari di esecuzione del presente Statuto.

ART. XIII. — Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri, che adempiono il loro mandato di revisione amministrativa e contabile durante il corso degli esercizi finanziari per i quali sono stati eletti. Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Essi presentano al Congresso della Società una relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

ART. XIV. — Tutte le cariche elettive della Società sono gratuite.

ART. XV. — Eventuali modifiche del presente Statuto debbono essere discusse e deliberate dal Congresso della Società.

Le proposte di modifica possono venir formulate dal Consiglio Centrale o presentate alla Presidenza della Società da almeno un sesto dei Comitati. In entrambi i casi, esse debbono essere comunicate ai Comitati almeno tre mesi prima della convocazione del Congresso.

Le conseguenti deliberazioni debbono essere prese da almeno due terzi dei delegati presenti.

ART. XVI. — Il Consiglio Centrale provvede a stabilire le norme regolamentari di esecuzione del presente Statuto.

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Per la prima applicazione del presente Statuto il Presidente ed i Revisori dei Conti attualmente in carica vi restano rispettivamente il primo fino al 1952 ed i secondi al 1950.

I Consiglieri Centrali che uscirebbero di carica nel 1949 la conservano fino al 1950.

## NORME REGOLAMENTARI PER L'ESECUZIONE DELLO STATUTO

### CAPITOLO I.

#### Organi e scopi.

(Articoli 1 e 3 dello Statuto)

Art. 1. — La Società «Dante Alighieri» ha la sua sede legale in Roma (piazza Firenze, 27).

Art. 2. — Gli organi centrali della Società sono:

- a) il Presidente;
- b) l'Ufficio di presidenza;
- c) il Consiglio centrale;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) il Congresso.

Gli organi di cui alle lettere a), b), c) compongono l'Amministrazione Centrale della Società nella sua sede in Roma.

Art. 3. — Gli organi periferici della Società sono i Comitati locali, nonchè le Sezioni e i Sottocomitati che ne dipendono, e per l'estero anche le Rappresentanze. La giurisdizione dei singoli Comitati locali, è limitata dalla competenza territoriale dei rispettivi comuni di residenza. L'Ufficio di presidenza può tuttavia autorizzare di volta in volta i Comitati ad estendere la loro attività anche nelle località viciniori prive di regolare rappresentanza.

Art. 4. — I Comitati, i Sottocomitati e le Sezioni in Italia concorrono alla realizzazione dei fini sociali con la raccolta dei fondi, per mezzo del tesseramento e di ogni iniziativa che vi associ le manifestazioni intese ad illustrare l'importanza morale e pratica della diffusione della lingua e della cultura italiana fuori d'Italia, le creazioni del genio italiano all'estero, la vita dei connazionali sparsi per il mondo, nonchè i rapporti linguistici e culturali dell'Italia con gli altri paesi.

Art. 5. — I Comitati, i Sottocomitati e le Sezioni all'estero hanno il compito di realizzare, mercè i proventi tratti dal tesseramento, da proprie iniziative e da contributi dell'Amministrazione Centrale, i fini della Società, provvedendo alla tutela ed alla diffusione della lingua e della cultura italiana, in armonia con lo Statuto (articoli 1 e 2), con le presenti norme regolamentari e con la natura della Società.

Art. 6. — I Comitati locali, dell'interno e dell'estero, preferibilmente nella seconda quindicina di maggio, mese in cui ricorre la nascita del sommo Poeta, organizzano, in conformità delle direttive emanate dall'Ufficio di Presidenza della Società, la «Giornata della Dante», solenne manifestazione per la divulgazione dei fini sociali e per una speciale raccolta dei fondi. I proventi della manifestazione debbono essere versati integralmente all'Amministrazione Centrale dai Comitati in Italia ed impiegati sul posto per le finalità sociali dai Comitati all'estero.

## CAPITOLO II.

### Il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

(Articolo 9 dello Statuto)

Art. 7. — Il Presidente è il capo della Società e la rappresenta legalmente; convoca il Consiglio centrale e l'Ufficio di presidenza, li presiede e ne rende esecutive le determinazioni; convoca il Congresso ed il Collegio dei revisori dei conti; nomina incaricati e reggenti ai termini degli articoli 56 e 79 del presente regolamento e ratifica la costituzione dei Comitati locali e la elezione dei loro Presidenti e dei loro organi direttivi.

Art. 8. — L'Ufficio di presidenza è composto oltre che dal Presidente, da quattro Vice-presidenti, da un Delegato alla soprintendenza ai conti e da un Segretario, eletti e rieleggibili ogni biennio a scrutinio segreto dal Consiglio Centrale fra i suoi membri residenti in Roma. Il Presidente può affidare, a titolo di supplenza, le funzioni di Vice-presidente ad un Consigliere centrale, in caso di assenza o impedimento di qualcuno dei Vice-presidenti in carica.

Art. 9. — L'Ufficio di presidenza si aduna di regola ogni due settimane o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 10. — L'Ufficio di presidenza soprintende all'andamento generale della Società, esegue le deliberazioni del Consiglio Centrale, amministra i fondi sociali, delibera la nomina di Commissioni speciali sotto la presidenza di un Consigliere Centrale, affida ai Consiglieri Centrali e ai Consiglieri Emeriti particolari compiti, decide degli affari urgenti salvo a riferirne al Consiglio Centrale.

Art. 11. — L'Ufficio di presidenza, nel costituire le Commissioni speciali, ne indica il programma di lavoro, ne riceve le proposte e i voti, e, al compimento del periodo loro assegnato può — se necessario — prorogarlo. Le Commissioni cessano comunque con la decadenza dell'Ufficio di presidenza che le ha costituite.

Art. 12. — Le prestazioni dei Presidenti e dei componenti delle Commissioni sono gratuite.

Art. 13. — Le decisioni dell'Ufficio di presidenza sono raccolte in apposito libro, ostensibile soltanto — dovendo avere carattere strettamente riservato — ai Consiglieri Centrali e ai Revisori dei conti. Di esse viene data notizia al Consiglio Centrale nella successiva riunione.

## CAPITOLO III.

### Consiglio Centrale.

(Articoli 9 e 10 dello Statuto)

Art. 14. — Il Consiglio Centrale, oltre le speciali attribuzioni secondo lo Statuto ed il presente Regolamento, decide l'accettazione dei lasciti e delle donazioni.

Il Consiglio Centrale è eletto nel Congresso annuale dai delegati dei Comitati (articoli 9, 10 e 11 dello Statuto) nel modo stabilito dal presente Regolamento.

Possono prendere parte alla votazione anche i delegati assenti (art. 12 dello Statuto) nel modo stabilito dal presente Regolamento, così da garantire ugualmente la segretezza del voto.

Art. 15. — Per la elezione del Consiglio Centrale ciascun Comitato, dopo aver approvato nell'assemblea generale dei soci il conto consuntivo, provvede alla nomina dei suoi delegati, nel modo e nella proporzione stabiliti dallo Statuto (art. 12).

Per i Comitati all'estero le frazioni di trecento danno diritto ad un delegato.

Per determinare il numero dei delegati al quale ha diritto ogni Comitato insieme con i Sottocomitati e le Sezioni che ne dipendono e coi soci perpetui, si considerano tanti soci quanti risultino dividendo per la quota dei soci ordinari la somma dei contributi sociali annui effettivamente riscossi e controllati dall'Amministrazione Centrale. I Sottocomitati e le Sezioni scelgono direttamente i propri delegati in proporzione con i fondi da essi Sottocomitati e Sezioni prodotti.

Art. 16. — I Comitati in Italia, eleggono i delegati fra i propri soci. I Comitati all'estero possono eleggere delegati i soci di qualunque Comitato.

Art. 17. — I Comitati transoceanici, per poter essere rappresentati al Congresso, trasmettono in tempo utile i bilanci consuntivi.

Art. 18. — Il Presidente della Società a norma del secondo capoverso dell'art. 9 dello Statuto e, almeno tre mesi prima del Congresso, comunica ai Comitati il numero dei membri che sono da eleggere, indicando il numero di quelli che debbono risiedere in Roma.

Si considerano residenti in Roma i senatori ed i deputati al Parlamento.

Il Presidente della Società comunica altresì, con le medesime norme, il numero dei Revisori dei conti da eleggere.

Art. 19. — La votazione ha luogo per mezzo di schede inviate dall'Ufficio di Presidenza conformi al modello allegato <sup>(1)</sup>. Tali schede sono altresì numerate e recano il timbro a secco della Presidenza della Società ed un talloncino sul quale il delegato apporrà la propria firma. Sulle schede medesime sono trascritti i nomi del Presidente, dei Consiglieri Centrali e dei Revisori dei conti cessanti per termine della durata di carica; a fianco di ciascun nominativo è riportata una riga in bianco per trascrivervi il nome di coloro a cui il delegato intende dare il suo voto.

Il voto si esercita dal singolo socio delegato cancellando sulla scheda inviata dall'Ufficio di Presidenza il nome degli uscenti e sostituendolo col nome prescelto. Si intende peraltro dato voto di conferma agli uscenti il cui nome non è stato cancellato e sostituito con altro nome.

Art. 20. — I Presidenti dei Comitati rimettono a ciascun delegato, con l'atto di delegazione, la scheda inviata dall'Ufficio di Presidenza. Ricevuto l'atto di delegazione e la scheda, i delegati che non possono intervenire al Congresso, ne informano il Presidente del rispettivo Comitato, rimettendogli il proprio voto nella scheda chiusa.

Il delegato appone la propria firma sul talloncino unito alla scheda.

Art. 21. — I Presidenti e i Segretari dei Comitati riuniscono, in un sol plico, le schede trasmesse dai delegati che intendono vo-

(1) Vedi allegato 4.

tare per posta, indicandovi il contenuto e apponendovi la loro firma e il sigillo del Comitato.

Successivamente, trasmettono all'Amministrazione Centrale i plichi contenenti le schede, per mezzo di lettera raccomandata. Questa ne accusa ricevuta, segna su ciascun plico la data di arrivo e custodisce i plichi stessi per consegnarli, nella sede del Congresso, redigendone processo verbale, al Presidente della Commissione di scrutinio appena questa si sia costituita.

Non sono valide le schede che non siano pervenute all'Amministrazione Centrale almeno tre giorni prima dell'apertura del Congresso. I plichi giunti in ritardo sono distrutti dalla Commissione di scrutinio.

Art. 22. — I Presidenti dei Comitati comunicano all'Amministrazione Centrale in Roma, almeno 15 giorni prima della data del Congresso, l'elenco dei rispettivi delegati.

La Segreteria generale forma in doppio esemplare l'elenco generale nominativo dei delegati distribuiti per Comitati, distinguendo coloro che votarono nelle sedi da quelli che voteranno al Congresso.

Art. 23. — I delegati, che trasmisero le schede per la elezione delle cariche sociali per mezzo del loro Comitato, intervenendo al Congresso muniti del prescritto atto di delegazione, non possono ritirare la scheda e votare come delegati presenti: conservano però il diritto di partecipare alle discussioni e alle altre votazioni.

Art. 24. — Il Congresso elegge fra i delegati, nella sua prima tornata, una Commissione di scrutinio composta da sette membri. La presidenza del Congresso stabilisce, nella sua prima tornata, la sala e le ore del giorno successivo per le operazioni elettorali, dandone immediata partecipazione all'assemblea. Tutti i soci hanno diritto di presenziare alle operazioni di scrutinio.

Art. 25. — La Commissione di scrutinio, convocata a cura del Presidente del Congresso, nomina nel proprio seno un Presidente, quattro scrutatori e due segretari.

Art. 26. — Alle operazioni elettorali debbono essere costantemente presenti almeno tre membri della Commissione di scrutinio, due dei quali scrutatori.

Art. 27. — Prima di procedere ad ogni altra operazione, la Commissione elettorale, verificata l'integrità dei sigilli e staccati i talloncini recanti il nome del votante, depone le schede dei delegati assenti nell'urna, destinata a ricevere anche i voti dei delegati presenti al Congresso, in modo da garantire il segreto del voto.

Gli scrutatori prendono nota di ogni scheda che viene immessa nell'urna, scrivendo i nomi sugli elenchi di cui all'art. 22.

Art. 28. — I delegati presenti al Congresso votano nell'ordine col quale si presentano alla Commissione di scrutinio, alla quale esibiscono l'atto di delegazione.

Il Presidente riceve da essi e depone nell'urna la scheda piegata in modo da garantire il segreto del voto.

Ciascuno dei due scrutatori accerta che il voto fu dato, apponendo la propria firma accanto al nome del votante negli elenchi all'uopo preparati.

Art. 29. — Chiuse le operazioni elettorali, si procede allo spoglio delle schede.

Qualora questo non possa essere compiuto senza interruzione, la Commissione provvede a che nell'intervallo le urne e tutti gli atti del seggio siano custoditi in modo da assicurarne la integrità ed il segreto.

Art. 30. — Sulle eventuali controversie intorno alle operazioni elettorali, in qualsiasi fase, giudica la Commissione di scrutinio con decisione provvisoriamente esecutiva. Contro tale decisione, gli interessati possono proporre ricorso al Congresso. In tal caso la Presidenza del Congresso, nell'ultima tornata, nomina una Commissione la quale decide in modo definitivo entro novanta giorni dalla partecipazione della nomina. L'esecuzione delle decisioni di questa Commissione spetta al Consiglio Centrale. La Commissione di cui al comma precedente è formata da tre membri effettivi e di due supplenti, scelti fra i Consiglieri emeriti della Società e, qualora non vi fosse un sufficiente numero di questi, fra i Consiglieri della Corte di Appello di Roma o i funzionari dei P. M. presso la Corte stessa.

Art. 31. — Compiuto lo spoglio, la Commissione di scrutinio redige verbale delle operazioni elettorali in duplice copia e lo firma collegialmente. Una copia è consegnata alla presidenza del Congresso, l'altra rimane presso il Presidente della Commissione di scrutinio. Prima della proclamazione del risultato delle votazioni, le schede vengono chiuse in plichi sigillati a cura della Commissione di scrutinio. Il Presidente del Congresso annuncia all'assemblea il risultato della votazione.

Dichiarato chiuso il Congresso, le schede vengono distrutte. Qualora però fosse presentato ricorso, ai sensi dell'articolo precedente, le schede sono tenute a disposizione della Commissione di appello. Comunicata la decisione della predetta Commissione alla Presidenza della Società, le schede sono distrutte.

Art. 32. — Il Consiglio Centrale si aduna, presieduto dal Presidente ed in sua vece da un Vicepresidente da lui delegato, ogni due mesi, ed eccezionalmente quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 33. — La convocazione è fatta dal Presidente almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'invito relativo contiene l'ordine del giorno.

Art. 34. — Se il Consiglio Centrale non esaurisce nel corso di una seduta l'ordine del giorno, le sedute immediatamente successive si ritengono effettuate in seconda convocazione con lo stesso ordine del giorno.

Art. 35. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la partecipazione di almeno un terzo dei Consiglieri Centrali; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 36. — Per la trattazione di speciali argomenti, è in facoltà del Presidente di fare intervenire alle adunanze del Consiglio Centrale con voto consultivo, sugli argomenti medesimi, Consiglieri Emeriti, Revisori dei conti e Presidenti di Comitati.

Art. 37. — Per ciascuna adunanza del Consiglio Centrale deve essere redatto verbale, ed i verbali debbono essere raccolti in apposito libro, ostensibile soltanto, per il loro carattere strettamente riservato, ai componenti del Consiglio medesimo ed ai Revisori dei conti. Di essi non è ammesso il rilascio di estratti o di copie.

Art. 38. — Se a seguito di regolari elezioni un Presidente di Comitato locale, che sia Consigliere Centrale, viene sostituito, egli

viene *de jure* sostituito nel Consiglio Centrale dal suo successore alla presidenza del Comitato medesimo. Alle vacanze fra i Consiglieri Centrali non Presidenti di Comitati si provvede con le elezioni ordinarie allo scadere del quadriennio. Ove, a causa di vacanze, comunque determinate, il numero dei Consiglieri Centrali si riducesse a meno di un terzo, si provvede con le prime successive elezioni ordinarie allo scadere del biennio.

Art. 39. — Le funzioni di Segretario del Consiglio Centrale sono disimpegnate dal Segretario generale della Società.

#### CAPITOLO IV.

##### **Consiglieri Emeriti.**

(Articolo 11 dello Statuto)

Art. 40. — I Consiglieri Emeriti, nominati a vita a termine di Statuto, sono invitati ad intervenire alle sedute del Congresso ed alle manifestazioni sociali. Essi, con l'accettazione della nomina, si impegnano ad assolvere — salvo giustificati impedimenti — gli incarichi a loro conferiti dal Consiglio Centrale. Ove essi si trovassero per qualsiasi motivo, nell'impossibilità di svolgere gli eventuali incarichi, il Consiglio Centrale può dichiararli decaduti.

#### CAPITOLO V.

##### **Revisori dei conti.**

(Articolo 13 dello Statuto)

Art. 41. — Le elezioni dei Revisori dei conti hanno luogo con le norme stabilite per l'elezione dei Consiglieri Centrali. I Revisori dei conti sono rieleggibili e possono non risiedere a Roma.

Art. 42. — I Revisori dei conti adempiono il loro mandato, in conformità del disposto dell'art. 13 dello Statuto, esaminando i bilanci e la relativa documentazione e ne fanno relazione al Congresso.

Art. 43. — In caso di vacanza se il Revisore dei conti cessante è Presidente di Comitato viene sostituito nel Collegio dei Revisori dei conti dal successore nella Presidenza del Comitato medesimo: in caso contrario si provvede alla vacanza con le prime successive elezioni ordinarie.

#### CAPITOLO VI.

##### **Congresso.**

(Articolo 12 dello Statuto)

Art. 44. — Il Congresso è l'organo sovrano della Società e ne determina l'indirizzo morale e finanziario. Approva il bilancio, elegge il Consiglio Centrale e le cariche sociali e provvede agli altri compiti previsti dallo Statuto.

Art. 45. — Il Consiglio Centrale comunica ai Comitati, almeno quattro mesi prima, la sede e la data del Congresso, ed almeno un mese prima l'ordine del giorno contenente le proposte del Consiglio Centrale e quelle che siano pervenute dai Comitati almeno tre mesi prima. Le proposte del Consiglio hanno la precedenza.

Art. 46. — Il Consiglio Centrale, di sua iniziativa, o su domanda di almeno un terzo dei Comitati locali, può convocare in Roma, per motivi eccezionali e gravi, con le norme dell'art. 12 dello Statuto, un Congresso straordinario.

Per l'eventualità prevista dall'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto, la elezione del Consiglio Centrale indetta dai Revisori dei conti, ha luogo in Roma con le norme dei Congressi ordinari.

Art. 47. — Il Congresso elegge il proprio Ufficio di presidenza composto di un Presidente, di due Vice-presidenti e di due Vice-Segretari. Il Segretario generale della Società è di diritto Segretario del Congresso.

Il Congresso elegge altresì la Commissione di scrutinio con le modalità previste dall'art. 24 delle presenti norme.

Art. 48. — Il Presidente del Congresso nomina una Commissione di tre membri per la verifica dei poteri dei soci delegati.

Art. 49. — L'Ufficio di Presidenza della Società cura la raccolta degli atti del Congresso.

Art. 50. — L'onere finanziario per l'organizzazione del Congresso è a carico dell'Amministrazione Centrale.

## CAPITOLO VII.

### **Amministrazione Centrale.**

(Personale e Uffici)

Art. 51. — Ai servizi dell'Amministrazione Centrale in Roma è preposto un Segretario generale, nominato dal Presidente su designazione del Consiglio Centrale. Il Segretario generale, in conformità delle direttive dell'Ufficio di presidenza cura gli affari di carattere generale della Società, dirige il personale e i servizi, è responsabile del loro funzionamento ed assicura l'esecuzione delle disposizioni della Presidenza e del Consiglio.

Art. 52. — Il Segretario generale è coadiuvato da un vice-segretario generale, nominato esso pure dal Presidente, su designazione del Consiglio Centrale.

Art. 53. — L'Ufficio di presidenza provvede alla nomina del rimanente personale addetto ai servizi.

Art. 54. — Con regolamento interno, approvato dal Consiglio Centrale, sono stabilite le norme che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione centrale.

## CAPITOLO VIII.

### **Comitati-Sottocomitati-Sezioni.**

(Articoli 6, 7 e 8 dello Statuto)

Art. 55. — La costituzione dei Comitati è ratificata dal Presidente della Società.

Art. 56. — Il Presidente della Società ha facoltà di nominare un «incaricato» a costituire un Comitato nelle località che ne sono sprovviste.

Art. 57. — I Comitati svolgono la loro attività secondo le norme dello Statuto sociale e del presente Regolamento. Essi possono darsi un regolamento interno, purchè non sia in contrasto con lo Statuto della Società e con le presenti norme. Tale regolamento deve essere approvato dal Presidente della Società.

L'adesione o partecipazione ad altre Istituzioni, Enti, Associazioni o Congressi è riservata al Consiglio Centrale che provvede altresì alla nomina della rappresentanza.

Art. 58. — I Comitati all'estero hanno facoltà di darsi uno Statuto interno, adeguato alla legislazione ed alle consuetudini locali ed in armonia con le finalità generali della Società.

Art. 59. — Si possono temporaneamente formare delle Sezioni alle dirette dipendenze del Comitato promotore, là dove non si riesce a raggiungere il prescritto numero di 50 soci.

Art. 60. — Le Rappresentanze all'estero hanno carattere transitorio e debbono, entro un ragionevole periodo di tempo, trasformarsi in normali Comitati.

Art. 61. — I Comitati in Italia costituiscono:

a) un Sottocomitato femminile, del quale fanno parte le socie signore e signorine, che hanno il compito di diffondere la «Dante» nelle famiglie e di farsi promotrici, soprattutto, delle manifestazioni artistiche del Comitato. Queste socie, agli effetti del tesseramento, fanno parte della categoria dei soci ordinari;

b) un Sottocomitato studentesco, di cui fanno parte i soci studenti, col compito di diffondere la «Dante» negli ambienti scolastici. A tale categoria possono appartenere i giovani e le giovani delle scuole pubbliche di avviamento professionale, medie, superiori e universitarie, nonché degli istituti privati;

c) un Sottocomitato operaio, del quale fanno parte i soci operai, col compito di diffondere la «Dante» nelle categorie lavoratrici dei campi e delle officine.

Art. 62. — Le Sezioni e i Sottocomitati rispondono del loro funzionamento e della loro attività al Presidente che li ha costituiti; essi pongono a sua disposizione gli introiti, traendo, per le proprie spese di organizzazione e di propaganda, le somme loro riservate dal regolamento interno del Comitato d'appartenenza.

Art. 63. — Il Comitato si riunisce in assemblea ordinaria una volta all'anno, normalmente nel mese di gennaio, ed in assemblea straordinaria quando il Consiglio direttivo lo creda opportuno o ne facciano domanda scritta e motivata cinquanta soci o un decimo dei suoi soci.

Art. 64. — Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono valide se interviene la metà più uno dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

La prima convocazione, un'ora dopo l'invito, diventa seconda.

Art. 65. — L'assemblea generale, nella sua tornata ordinaria, provvede all'elezione del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti ed esamina ed approva il resoconto morale ed economico dell'anno precedente.

Art. 66. — Gli oggetti mobili e di arredamento, esistenti presso i Comitati, fanno parte del patrimonio della Società. I Presidenti dei Comitati redigono un elenco da trasmettere, a fine di ogni anno, all'Amministrazione Centrale. In caso di scioglimento del Comitato il suo patrimonio è devoluto al patrimonio della Società.

Art. 67. — Entro il mese di marzo di ciascun anno, i Comitati fanno pervenire all'Amministrazione Centrale i bilanci consuntivo e preventivo su moduli forniti dall'Amministrazione Centrale stessa. Il bilancio dei Comitati è unico ed i fondi comunque raccolti, anche in occasione di speciali manifestazioni, non sono mai vincolati ad un impiego determinato.

Art. 68. — I Comitati, alla fine di ogni bimestre, fanno pervenire all'Amministrazione Centrale le rimesse dei fondi prodotti dal tesseramento, accompagnandole con l'elenco nominativo dei soci be-  
nemeriti, perpetui e ordinari e con l'indicazione numerica degli al-  
tri iscritti, da compilarli sui moduli distribuiti dalla Amministra-  
zione Centrale stessa.

Art. 69. — Il Consiglio Centrale, per gravi e comprovati motivi  
ha facoltà di dichiarare che un Comitato cessa di far parte della  
Società. Tale Comitato può appellarsi al Congresso ordinario.

#### CAPITOLO IX.

### Presidenti e Consigli direttivi dei Comitati.

(Articoli 6, 7 e 8 dello Statuto)

Art. 70. — I Presidenti ed i Consigli direttivi dei Comitati sono  
eletti dai soci, riuniti in assemblea generale. Salvo diverse disposi-  
zioni del proprio regolamento interno la votazione si fa con scheda  
segreta o con altro sistema deliberato all'unanimità dall'assemblea.  
In caso dubbio o di contestazione valgono, in quanto applicabili,  
per analogia le norme per le elezioni delle cariche centrali.

Art. 71. — Il Consiglio direttivo di un Comitato è costituito di  
un Presidente, di uno o più Vice-presidenti, di un Segretario, di un  
Tesoriere e di un numero variabile di Consiglieri, secondo il proprio  
regolamento interno.

Art. 72. — Analogamente a quanto disposto per i Comitati, an-  
che i Sottocomitati femminili, studenteschi ed operai sono retti da  
un proprio Consiglio direttivo, costituito da un Presidente, da uno  
o più Vice-presidenti, da un Segretario e da un numero di Consi-  
glieri secondo il proprio regolamento interno. I presidenti dei tre  
Sottocomitati fanno parte di diritto del Consiglio direttivo del Co-  
mitato.

Art. 73. — Le elezioni dei Presidenti e degli organi direttivi  
dei Comitati sono ratificate dal Presidente della Società.

Art. 74. — I Presidenti e i Consiglieri dei Comitati e dei Sot-  
tocomitati durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 75. — Le cariche di Presidente e di Consigliere di Co-  
mitato sono gratuite.

Art. 76. — Il Consiglio direttivo di un Comitato si riunisce per  
invito del Presidente. Le sue deliberazioni sono valide se è presente  
in prima convocazione la metà dei componenti ed un terzo in seconda.

Art. 77. — I componenti degli organi direttivi che senza giusti-  
ficato motivo non intervengono a tre adunanze consecutive si inten-  
dono decaduti.

Art. 78. — Quando il numero dei componenti del Consiglio di-  
rettivo è ridotto a meno di due terzi, si convoca l'assemblea gene-  
rale dei soci per la sostituzione dei mancanti.

Art. 79. — In caso di vacanza nella carica di Presidente di un  
Comitato, ed in attesa della elezione, il Presidente della Società ha  
facoltà di nominare un Reggente munito dei poteri necessari e col  
compito di indire, entro il termine assegnatogli, la elezione stessa.  
La vacanza della carica di Presidente non implica la decadenza del  
Consiglio direttivo. I soci pertanto debbono essere chiamati ad eleg-  
gere il nuovo Presidente.

Art. 80. — Il Consiglio Centrale può dichiarare con motivata deliberazione presa con la maggioranza di due terzi dei presenti il disconoscimento di un Comitato che abbia con i suoi atti recato danni alla Società. Contro tale deliberazione il Comitato può ricorrere al primo Congresso successivo.

L'Ufficio di Presidenza della Società può disporre lo scioglimento degli organi direttivi di un Comitato nei seguenti casi: 1) per mancato invio del bilancio e per non effettuato versamento di fondi nei modi prescritti dallo Statuto e dal Regolamento; 2) per notevole diminuzione dei soci; 3) per prolungata inattività; 4) per omessa celebrazione della «Giornata della Dante»; 5) per iniziative non compatibili con gli scopi sociali; 6) per ogni altra grave infrazione alle norme dello Statuto e del Regolamento.

In tali casi l'Ufficio di Presidenza della Società nomina un Reggente, col compito di riorganizzare il Comitato e per convocare e presiedere, entro il termine assegnatogli, l'assemblea dei soci al fine di procedere alle elezioni del nuovo Consiglio.

Art. 81. — I Presidenti ed i Consigli direttivi dei Comitati all'estero sono eletti dai soci del Comitato, riuniti in assemblea, nei modi previsti dai rispettivi Statuti interni.

Art. 82. — Le elezioni dei Presidenti e dei Consigli direttivi dei Comitati all'estero sono comunicate al Presidente della Società perchè ne abbia conoscenza e ne controlli la regolarità.

Art. 83. — A meno che le leggi e le consuetudini locali o lo Statuto interno non prevedano diversamente, i Presidenti e i Consigli direttivi dei Comitati all'estero durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La composizione e la elezione dei Consigli direttivi dei Comitati all'estero viene stabilita dallo Statuto interno di ciascun Comitato.

Art. 84. — La composizione dei Consigli direttivi dei Comitati all'estero viene stabilita dallo Statuto interno di ciascun Comitato.

Art. 85. — In caso di vacanza della carica di Presidente di un Comitato all'estero e in attesa delle regolari elezioni il Presidente della Società ha facoltà di nominare provvisoriamente un Reggente per curare gli interessi della Società, fino alla elezione dei normali organi direttivi.

## CAPITOLO X.

### Soci.

(Articoli 4, 5 e 8 dello Statuto)

Art. 86. — L'ammissione a socio prescinde da qualsivoglia pregiudizio di politica, di razza, confessione o ideologia. Tutti i singoli e gli enti pubblici e privati, che accettano lo Statuto della Società, possono essere ammessi come soci.

La domanda di iscrizione a socio della «Dante Alighieri» deve essere firmata da due soci presentatori.

Un socio può iscriversi a più Comitati nazionali od esteri ma non può essere nominato delegato al Congresso che da un solo Comitato.

Il trasferimento da un Comitato all'altro si effettua su semplice comunicazione del socio.

Art. 87. — Sulla ammissione, dimissione, sospensione e decadenza dei soci deliberano i Consigli direttivi dei Comitati a norma del presente Regolamento.

Art. 88. — Le dimissioni da socio sono comunicate con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno sociale; in caso contrario l'iscrizione si intende rinnovata.

La decadenza dei soci può essere dichiarata per morosità, per indegnità a causa di condanna penale o per atti in contrasto con i fini della Società.

Art. 89. — Con circolari, emanate nel settembre di ogni anno, l'Amministrazione Centrale provvede a regolare la distribuzione delle tessere per le varie categorie di soci, nonché le relative operazioni di addebito e di accredito tra i Comitati e l'Amministrazione Centrale stessa.

Art. 90. — I tipi di tessera sono eguali per tutti i Comitati e vengono distribuiti dall'Amministrazione Centrale, a richiesta dei Comitati nel numero presumibilmente necessario. Le tessere non distribuite o annullate sono restituite a fine d'anno, per pareggio dei conti, all'Amministrazione Centrale.

Art. 91. — Le tessere sono cedute gratuitamente dall'Amministrazione Centrale ai Comitati all'estero. Questi dispongono, per i loro scopi sociali, dell'intero importo riscosso.

Art. 92. — Le donazioni fatte dai soci benemeriti e le quote dei soci perpetui vanno in aumento del patrimonio inalienabile della Società e pertanto debbono essere integralmente versate all'Amministrazione Centrale. All'atto della loro iscrizione i soci benemeriti e perpetui ricevono un diploma ed una tessera, compilati dai servizi dell'Amministrazione Centrale ed inviati al Comitato per la consegna al nuovo socio. Inoltre i nomi dei soci benemeriti sono incisi su una targa presso la sede della Società in Roma.

Possono anche effettuarsi iscrizioni di soci benemeriti e perpetui «alla memoria».

Art. 93. — Della quota dei soci ordinari i Comitati inviano i tre quinti all'Amministrazione Centrale e trattengono i due quinti per le spese di organizzazione; della quota di soci maestri inviano i sette decimi e trattengono i tre decimi; della quota dei soci operai inviano i tre quarti e trattengono un quarto; della quota dei soci studenti inviano i sette decimi e trattengono i tre decimi.

Degli introiti prodotti altrimenti che dal tesseramento o dalla «Giornata di Dante», i singoli Comitati possono trattenere, per le proprie spese di propaganda e di organizzazione, non oltre un terzo, salvo casi speciali sui quali deve deliberare di volta in volta l'Ufficio di Presidenza della Società.

I suddetti introiti speciali devono sempre essere devoluti a beneficio della Società e pertanto non debbono essere sollecitati nè ricevuti a determinati scopi diversi da quelli sociali.

Art. 94. — La quota annuale dei soci aderenti delle scuole primarie deve essere inviata per intero all'Amministrazione Centrale. La distribuzione delle tessere viene effettuata direttamente dalla Amministrazione Centrale per il tramite dei provveditori agli studi, degli ispettori scolastici e dei direttori didattici indipendentemente dalla organizzazione dei Comitati locali.

Art. 95. — Le quote sociali presso i Comitati all'estero sono stabilite a norma degli statuti interni dei Comitati medesimi, secondo le opportunità locali e, di massima, nella misura proporzionata alle quote in uso presso i Comitati d'Italia.

Art. 96. — A tutti i soci, esclusi i benemeriti e i perpetui, viene distribuita la tessera relativa all'anno della iscrizione.

Art. 97. — Medaglie e diplomi di benemerenzza sono assegnati a persone o istituzioni che si siano comunque adoperati in favore della Società.

Essi sono :

1) Medaglia d'oro « Paolo Boselli », conferita ogni triennio, a quella persona o a quella istituzione italiana, che abbia acquistato eccezionali benemerenzze ai fini della Società in Italia.

2) Medaglia d'oro « Pasquale Villari », conferita annualmente a quella persona o a quella istituzione italiana o straniera, che abbia acquistato eccezionali benemerenzze ai fini della Società all'estero.

3) Diploma di benemerenzza con medaglia d'oro.

4) Diploma di benemerenzza con medaglia d'argento.

5) Diploma di benemerenzza con medaglia di bronzo.

6) Diploma di benemerenzza semplice.

7) Diploma di gratitudine.

Le medaglie « Villari » e « Boselli » sono assegnate dal Consiglio, su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Gli altri attestati sono assegnati dall'Ufficio di Presidenza.

Le assegnazioni, salvo casi eccezionali, sono fatte gradualmente in ordine d'importanza.

Fra il conferimento di un segno di benemerenzza e l'altro, di cui ai numeri 3-7, trascorrono almeno due anni, durante i quali il premiando deve aver dato prova di fattiva e assidua collaborazione.

Le proposte per ogni singolo attestato di benemerenzza sono inviate al Presidente della Società, con la motivazione.

I Presidenti di quei Comitati che non abbiano inviato i bilanci prescritti o che non abbiano effettuato i dovuti versamenti, nei modi prescritti dallo Statuto o dalle presenti norme, non possono inviare proposte per attestati di benemerenzza.

## CAPITOLO XI.

### Atti e pubblicazioni.


Art. 98. — Gli atti della Società sono pubblicati in Bollettini o in una Rivista che vengono distribuiti ai soci alle condizioni che la situazione del momento potrà consentire. Nessuna Rivista od altra pubblicazione periodica può qualificarsi ufficialmente per gli atti della Società, se la direzione od almeno in maggioranza la redazione non siano costituite da persone designate dal Consiglio Centrale, salvo che in seguito ad accordi e qualora manchi un organo proprio (rivista o bollettino) il periodico si impegni a pubblicare in parte separata tutti e soli gli atti comunicati e approvati dalla Società.

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

(verso)

SCHEDA DI VOTAZIONE N. ....

CONGRESSO DELL'ANNO 19 .....



VOTAZIONE PER LA NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

(F A C S I M I L E)

Presidente uscente per compiuto quadriennio

Presidente proposto per il quadriennio 19.... - 19....

Consiglieri uscenti per compiuto quadriennio

Consiglieri proposti per il quadriennio 19.... - 19....

Revisori uscenti per compiuto biennio

Revisori proposti per gli esercizi 19.... - 19....

(retro)

Alla Presidenza

COMITATO DELLA « DANTE ALIGHIERI » di

Mittente

Cognome e nome .....

Tessera N. .... Indirizzo .....

Si prega di scrivere chiaramente

Piegare la scheda in due e chiuderla seguendo la ingommatura degli orli. Completare il talloncino con cognome, nome ed indirizzo del votante senza le quali indicazioni la scheda sarà considerata nulla. Aggiungere possibilmente il numero della tessera.